

Bologna 3 marzo 2014

Agli Istituti Professionali

Agli Enti di Formazione
accreditati per l'obbligo di istruzione

e p.c. Agli Uffici Scolastici Territoriali

Alle Province

Oggetto: Percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale – Esami per il conseguimento della Qualifica Professionale.

In riferimento agli esami per il conseguimento della Qualifica professionale nell'ambito della IeFP, si precisa che le norme vigenti in tema di disabilità, DSA, e più in generale BSE, si intendono pienamente applicabili anche per gli esami conclusivi dei percorsi IeFP.

Pertanto i singoli Istituti Professionali che operano in regime di sussidiarietà e gli Enti di Formazione Professionale accreditati per l'obbligo di istruzione, nel momento in cui forniranno alla Commissione d'esame, nella figura dell'Esperto di processi valutativi, gli esiti delle verifiche dello studente (*Delibera di Giunta Regionale n. 739/2013, Capitolo 3, Punto 3.5*), forniranno le informazioni necessarie al corretto svolgimento dell'esame in presenza degli alunni di cui sopra.

IL Vice Direttore Generale
dell'Ufficio Scolastico Regionale
per l'Emilia-Romagna

Stefano Versari



Il Direttore Generale
Area cultura, formazione, lavoro
della Regione Emilia-Romagna

Cristina Balboni



REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Atto del Dirigente a firma unica: DETERMINAZIONE n° 7185 del 28/05/2014

Proposta: DPG/2014/7697 del 28/05/2014

Struttura proponente: SERVIZIO FORMAZIONE PROFESSIONALE
DIREZIONE GENERALE CULTURA, FORMAZIONE E LAVORO

Oggetto: PRECISAZIONI E INDICAZIONI OPERATIVE PER L'APPLICAZIONE, IN AMBITO DI IEFP, DEL SISTEMA REGIONALE DI FORMALIZZAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE .

Autorità emanante: IL RESPONSABILE - SERVIZIO FORMAZIONE PROFESSIONALE

Firmatario: FABRIZIA MONTI in qualità di Responsabile di servizio

Luogo di adozione: BOLOGNA data: 28/05/2014

6. GLI ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

Partecipano al processo di Formalizzazione e Certificazione delle competenze alunni con **Bisogni Educativi Speciali, siano essi alunni con disabilità certificata (ex L.104/92) o per i quali sia stato predisposto un Piano Didattico Personalizzato (DSA, eventuali altre condizioni di disagio).**

Nel caso alunni con disabilità certificata (ex L.104/92), i documenti utili sono: il Piano Educativo Individuale (semplificato o differenziato) e una **relazione redatta dall'insegnante con funzione di sostegno.** Oltre a questi, nel caso sia stato prodotto, viene acquisito dall'EPV anche il Dossier delle evidenze.

Sulla base di tali documenti l'EPV, supportato dal SIFER, compila con modalità in **deroga** (rispetto sia ai requisiti di presenza che di competenza) il Documento di Valutazione delle evidenze.

In sede di riunione preliminare la Commissione, **con il supporto dell'insegnante che svolge funzione di sostegno all'allievo,** esamina i documenti indicati – eventuale Dossier delle evidenze (se è stato possibile predisporlo), PEI, **relazione dell'insegnante con funzione di sostegno.**

La Commissione, esaminati i documenti e sentito il parere dell'insegnante con funzione di sostegno, **definisce gli obiettivi e le forme di accertamento a cui l'alunno potrà accedere** (esame, per il conseguimento di una Qualifica Professionale o Colloquio valutativo, per il conseguimento di un certificato di competenze), **privilegiando la più ampia integrazione possibile con il gruppo classe.**

L'alunno con PEI semplificato, sulla base della valutazione della Commissione, può essere ammesso:

- ad Accertamento tramite esame finalizzato al rilascio di una Qualifica: in questo caso svolgerà le prove d'esame previste per gli altri candidati. La Commissione potrà prevedere, se coerenti con il PEI, **misure e strumenti dispensativi e compensativi.** Durante lo svolgimento delle prove l'alunno sarà **affiancato dall'insegnante con funzione di sostegno;**

- ad Accertamento tramite colloquio valutativo: in questo caso svolgerà il colloquio valutativo con le modalità previste per gli altri candidati. La Commissione potrà prevedere, se coerenti con il PEI, **misure e strumenti dispensativi e compensativi.** Durante lo svolgimento del colloquio l'alunno sarà affiancato dall'insegnante con funzione di sostegno;

All'alunno saranno rilasciati gli attestati previsti in relazione agli esiti degli accertamenti realizzati.

In alternativa alle modalità sopra citate, l'allievo potrà essere ammesso ad un accertamento, realizzato con modalità personalizzate, in analogia a quanto previsto per gli alunni con PEI differenziato (di seguito riportate).

In questo caso in relazione agli esiti dell'accertamento realizzato potrà essere rilasciata una Scheda Capacità e Conoscenze.

L'alunno con PEI differenziato può essere ammesso, sulla base della valutazione della Commissione, ad un accertamento finalizzato al rilascio di una certificazione di competenza, che potrà essere realizzato attraverso le modalità ritenute più appropriate. Ad esempio, si potranno prevedere:

- colloquio valutativo: può essere prevista la realizzazione del colloquio secondo le modalità previste per gli altri oppure di un colloquio focalizzato su oggetti e realizzato con modalità specificamente individuati;
- prova pratica: può essere prevista la partecipazione, in tutto o in parte, alla stessa prova prevista per gli altri alunni o la somministrazione di una prova dedicata, progettata ad hoc;
- colloquio (integrazione/compensazione della prova pratica): può essere realizzato secondo le modalità previste per gli altri oppure di un colloquio focalizzato su oggetti e realizzato con modalità specificamente individuati;
- (eventuale) prova scritta: può essere prevista la realizzazione, in tutto o in parte, alla stessa prova prevista per gli altri alunni o la somministrazione di una prova dedicata, progettata ad hoc.

Durante lo svolgimento delle prove e/o dei colloqui l'alunno sarà affiancato dall'insegnante con funzione di sostegno.

In relazione agli esiti dell'accertamento realizzato potrà essere rilasciato un Certificato di Competenze e/o una Scheda Capacità e Conoscenze.

In deroga a quanto sopra specificato, la Commissione, esaminata la documentazione e sentito l'insegnante con funzione di sostegno, può decidere, anche per gli alunni con PEI differenziato, la partecipazione all'esame per il conseguimento di una Qualifica. In questo caso, l'esame si svolge con le modalità previste per gli alunni con PEI semplificato.

Nel caso di allievo con Piano Didattico Personalizzato-PDP (DSA, eventuali altre condizioni di disagio), l'EPV raccoglie le evidenze nell'apposito Dossier delle evidenze, tenendo conto di quanto previsto dal PDP.

L'EPV realizza esamina e valuta le evidenze e compila il Documento di Valutazione delle evidenze con il supporto del SIFER, secondo il format approvato dalla DGR 739/2013.

L'Accertamento tramite evidenze regola quindi le condizioni di accesso alle successive fasi di accertamento in coerenza con quanto previsto nell'ambito di applicazione leFP.

In sede di riunione preliminare la Commissione, esaminati il Dossier delle evidenze ed il Piano Didattico Personalizzato, prefigura le modalità di utilizzo

delle misure e degli strumenti dispensativi e compensativi nell'ambito dell'Accertamento tramite esame o tramite Colloquio valutativo.

All'alunno saranno rilasciati gli attestati previsti in relazione agli esiti degli accertamenti realizzati.

Nel caso di alunni con disabilità certificata che hanno seguito uno specifico PEI, viene prevista in Commissione la presenza dell'insegnante con funzione di sostegno che:

- presenta la relazione redatta a supporto della compilazione in deroga del Documento di valutazione delle evidenze,
- supporta la Commissione nella prefigurazione degli obiettivi e delle modalità di accertamento più appropriate per l'alunno
- fornisce indicazioni per la progettazione delle modalità di accertamento e dei criteri di valutazione (prove - colloqui)
- affianca l'alunno durante la realizzazione del colloquio e/o delle prove
- esprime, su richiesta della Commissione, un parere in relazione alla prestazione sviluppata dall'alunno.

L'insegnante con funzione di sostegno non è un Commissario d'esame.

Nei costi complessivi riconosciuti per i lavori della Commissione d'esame non è compreso il costo relativo alla presenza dell'insegnante con funzione di sostegno, in quanto non è componente di Commissione.

L'attività dell'insegnante che svolge funzione di sostegno può essere remunerata secondo i parametri previsti nelle disposizioni delle Scuole e degli Enti di Formazione.

Tali costi possono essere rendicontati nell'ambito delle risorse finanziarie rese disponibili a scuole ed enti di formazione per le attività didattiche.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Fabrizia Monti, Responsabile del SERVIZIO FORMAZIONE PROFESSIONALE esprime, contestualmente all'adozione, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta DPG/2014/7697

IN FEDE

Fabrizia Monti